Il Commercialista. Limitazioni al denaro contante

Dalla fine di maggio 2010 non è più possibile effettuare pagamenti in contante tra soggetti diversi di importo pari o superiore a euro 5.000 e sono parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge (cd. operazioni frazionate).
E' stata quindi abbassata nuovamente la soglia di euro 12.500, con l'evidente finalità non solo di prevenire il fenomeno del riciclaggio ma anche di contrastare l'evasione fiscale.
Allo stesso limite soggiace anche il trasferimento, a qualsiasi titolo, di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o altro titolo al portatore, di importo pari o superiore a euro 5.000.
I trasferimenti che eccedono l'importo di euro 5.000 possono quindi essere effettuati solo attraverso intermediari abilitati (es. Banche, Poste, Istituti di moneta elettronica, ecc.).
Affinché operi la limitazione all'uso del contante è necessario che il trasferimento avvenga tra soggetti diversi.
Non è, pertanto, applicabile, ad esempio, se l'imprenditore preleva contante dalla cassa aziendale e lo trasferisce alla sfera privata.
Si considerano, al contrario, effettuati tra soggetti diversi i passaggi di denaro che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo, tra controllata e controllante ovvero nel caso di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi tra socio e società.
Per quanto attiene poi al concetto di operazione frazionata, il principio generale è che l'Amministrazione Finanziaria, in presenza di particolari condizioni di pagamento, può valutare che il frazionamento sia stato realizzato allo scopo di eludere i divieti in vigore. Ad esempio, il pagamento di un fornitore per tranche inferiori a euro 5.000 cadauna (es. 3.000 + 3.000), se riferita ad una unica fattura, è da ritenersi operazione cumulabile.
Diversamente, non fanno cumulo i pagamenti relativi a distinte ed autonome operazioni ovvero quelli relativi alla medesima operazione quando però il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (es. contratti periodici) o è la conseguenza del preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale).